

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 205/10^a

518.0
08.02.2017
Loe Stefano



3^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE

**PROPOSTA DI LEGGE di iniziativa del consigliere regionale Sebastiano Romeo,
recante**

**“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18giugno 1984, n. 14 (Provvidenze
in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro)”.**

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 6254 del 8/2/2017

Classificazione 2.5

Il Presidente del Gruppo consiliare PD

On. Sebastiano Romeo
(On. Sebastiano Romeo)
Stefano

Relazione descrittiva

La legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 (Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro) prevede l'erogazione di contributi finanziari alle cinque sedi provinciali calabresi dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili e dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili e del lavoro, subordinatamente alla presentazione di un organico programma per il perseguimento dei fini assistenziali.

La somma annualmente stanziata in bilancio, come previsto dall'articolo 2 della legge, viene ripartita con provvedimento della Giunta regionale, in base al fenomeno delle diverse disabilità delle diverse categorie sul territorio provinciale; pertanto il criterio normativo si limita a registrare numericamente i disabili presenti sul territorio regionale a seconda se appartengono alla categoria degli invalidi civili o alla categoria degli invalidi su lavoro.

Tale impostazione normativa deve considerarsi superata, come d'altronde avvenuto in altre regioni, in quanto il contributo da erogare dovrebbe tenere conto di "parametri oggettivi" quali il numero degli iscritti alle relative associazioni. Tale elemento infatti, è indicativo dell'impegno profuso nel campo socio assistenziale e promozionale da tali Enti che si attivano per dare una risposta ai bisogni delle categorie interessate.

L'attuale proposta propone di modificare il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 prevedendo che i contributi saranno erogati non "*in rapporto al numero dei Mutilati ed Invalidi Civili e del lavoro*" ma in "*rapporto al numero degli associati, iscritti alle relative associazioni*".

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a valere sul bilancio regionale in quanto trattasi di una diversa redistribuzione delle risorse assegnate sul relativo capitolo di spesa

Relazione tecnico – finanziaria

La presente legge dispone una modifica delle modalità di ripartizione dei contributi da erogare alle associazioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 14/1984, senza comunque incrementare o ridurre l'importo dello stanziamento annuale previsto a legislazione vigente nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017 – 2019 sul Programma U. 12.02, capitolo U0434110101, pari ad euro 190.000 per ciascun anno del triennio. Pertanto, la presente legge, prevedendo una mera modifica ordinamentale ad una legge regionale vigente, non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, come peraltro statuito esplicitamente all'articolo ---- recante la clausola di invarianza finanziaria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere regionale S. Romeo recante: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 (Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro)”.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento. *Nella colonna 1* va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d'investimento”

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “annuale, P “Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
-	-	-	-	-

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **teito di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale
-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 14/1984)

1. Al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 18 giugno 1984 n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

il periodo *“in rapporto al numero dei Mutilati ed Invalidi Civili e del lavoro”* è sostituito dal seguente: *“in rapporto al numero degli associati, iscritti alle relative Associazioni”*

Articolo 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale rispetto a quelli previsti a legislazione vigente al capitolo U0434110101 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017 – 2019.

Articolo 3

(Entrata in vigore)

1. la presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Calabria